



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE
E PER L'INTERMODALITA'

Roma, li

M_TRA-TSI

Direzione Generale per il Trasporto
Stradale e per l'Intermodalità
TSI-Segr

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot: 0002625-28/01/2011

AI MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale Polizia Stradale,
Ferroviana, delle Comunicazioni e
per i Reparti speciali della Polizia di Stato

e p.c. Alla CONFCOMMERCIO
Imprese per l'Italia
Piazza G. G. Belli, 2
00153 ROMA

Alla CONFINDUSTRIA
Viale dell'Astronomia, 30
00144 ROMA

AI MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI
Via Veneto, 56
00187 ROMA

Oggetto: "Contratto a chiamata senza obbligo di reperibilità" e modulo di controllo delle assenze ai sensi del D. Lgs. n. 144/2008.

In relazione alla richiesta di parere pervenuta da codesto Ministero dell'Interno con nota prot. 300/A/98/11/111/20/3 del 05/01/2011, inviata anche al Ministero del Lavoro, con allegata nota di Confindustria e riguardante chiarimenti sul contratto di cui all'oggetto e sull'applicazione della normativa relativa ai controlli di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 144/2008 in caso di chiamata per una singola prestazione, si ritiene di fornire l'interpretazione di seguito riportata, salvo contrario avviso del Ministero del lavoro.

Preliminarmente, si informa che alla scrivente Amministrazione è pervenuto da parte della Confcommercio- Imprese per l'Italia un quesito per un caso analogo, vertente però sul contratto che prevede la messa in disponibilità del lavoratore nei confronti dell'impresa, la quale si riserva la facoltà di utilizzare o meno il lavoratore secondo le proprie necessità.

AM
g
py

Ai sensi del combinato disposto del D. Lgs. n. 276/2003 e del D. Lgs. n. 144/2008, questo Ministero ritiene che, ove si verifichi l'ipotesi di chiamata del conducente in disponibilità dell'impresa, questa debba attestare sull'apposito modulo previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 144/2008 le assenze dal lavoro verificatesi nel periodo in cui la prestazione lavorativa era effettivamente in corso di esecuzione.

Invece, ove ricorra l'ipotesi di chiamata del lavoratore per un singolo giorno e, quindi, per una singola prestazione lavorativa, si ritiene che possa essere accolto il principio circa la facoltà per l'impresa di non compilare il suindicato modulo, ferma restando l'assoggettabilità del lavoratore e dell'impresa stessa ai controlli sulla corretta applicazione della normativa.

II DIRETTORE GENERALE
(Dott. Enrico FINOCCHI)

